

Assicurazione contro i danni



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: Programma assicurativo Allianz in abbinamento al contratto di finanziamento "VAMOS MOTO" di Santander Consumer Bank S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni), nelle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Adesione.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione, riservata a motocicli e ciclomotori ad uso privato, acquistati con finanziamento erogato da SANTANDER CONSUMER BANK, a copertura dei danni propri subiti dal veicolo a seguito di eventi diversi da quelli coperti dalla Responsabilità Civile Auto



Che cosa è assicurato?

L'offerta assicurativa prevede le garanzie di seguito descritte vendibili secondo le seguenti combinazioni:

- ✓ MOTOCICLI
- **Garanzie Incendio e Furto solo danno totale**
- ✓ CICLOMOTORI:
- **Garanzie Incendio e Furto solo danno totale**



Che cosa non è assicurato?

- * **Sono esclusi** gli eventi che non rientrano nel perimetro delle garanzie offerte ed operanti in polizza.
- * Ciascuna garanzia prevede specifiche cause di esclusione; per il dettaglio completo si rimanda a quanto riportato nel DIP aggiuntivo Danni e nelle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le coperture prevedono l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.
- ! Incendio, furto: qualora non diversamente previsto, l'ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

- ✓ Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

- Il premio è pagato da Santander Consumer Bank S.p.A. in qualità di Contraente, in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative, in nome, per conto e su disposizione dell'Assicurato.
- Il pagamento del premio può avvenire tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta risultante nel Modulo di Adesione, decorrono dalle ore 24.00 del giorno di adesione e hanno durata pari a quella indicata nel Modulo di Adesione stesso.
- Al termine della durata delle coperture assicurative la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; (per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza).
- Non è prevista la sospensione in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è risolto:

- in caso di vendita, o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato. Il premio netto residuo è rimborsato in funzione delle annualità assicurative intere mancanti alla scadenza della copertura;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Il premio netto residuo è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Inoltre:

- in caso di contratto poliennale al solo assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità assicurativa. L'impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, entro il termine di 60 giorni calcolati a partire dalla conclusione dell'annualità assicurativa in corso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza indicata sulla polizza.

Diritto di ripensamento

- l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal pagamento del premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, dandone comunicazione all'Impresa che ha emesso il contratto, chiamando il n° verde 800 186 012. L'Impresa rimborsa il premio pagato comprensivo di imposte e contributi, anche per il tramite di Santander Consumer Bank S.p.A., entro 60 giorni dalla data di efficacia della comunicazione.

Assicurazione Garanzie Accessorie Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Allianz S.p.A. – Gruppo assicurativo Allianz

Prodotto: Programma assicurativo Allianz in abbinamento al contratto di finanziamento “VAMOS MOTO” di Santander Consumer Bank S.p.A.

Ultima edizione aggiornata: 01.01.2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto della Società, pari a 2.174 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.279 milioni di euro.

Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577.603;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.159.922;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 4.879.712;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 4.867.921;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 189%.

Al contratto si applica la legge italiana.

**Che cosa è assicurato?**

L'offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

INCENDIO E FURTO

Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – **escluse le cose trasportate** – a seguito di suo incendio totale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido purché costituiscano perdita totale.

Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonici, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.

Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.

Sono anche indennizzabili, se costituiscono perdita totale:

- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo previsto dal contratto.

Furto: Copre la sola perdita totale del veicolo in caso di furto o di rapina, con l'applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonici, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.

Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente

per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.
Purchè costituiscano perdita totale, sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.



Che cosa NON è assicurato?

INCENDIO E FURTO

Rischi esclusi	L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: - dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; - appropriazione indebita; - partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; - guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); - tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; - movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti; - semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore; - rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
-----------------------	---

GARANZIA ASSISTENZA

Rischi esclusi	Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di: • guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; • terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; • dolo dell'Assicurato; • abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; Sono inoltre escluse le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

- Le coperture prevedono l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali variabili da garanzia a garanzia in funzione delle caratteristiche del rischio, per meccanismo di calcolo e limiti. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo. Minimo / Franchigia (garanzia furto solo totale): - ammontare del danno € 2.000 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 200) con il minimo di € 500 importo liquidato al netto della franchigia € 1.500 Scoperto (garanzia furto solo totale): - ammontare del danno € 7000 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 700) con il minimo di € 500 importo liquidato al netto dello scoperto € 6.300
--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa e entro 3 giorni dall'avvenimento (art. 1913 c.c.) presentando e allegando – a seconda della tipologia di sinistro – tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc. Assistenza diretta / in convenzione Per sinistri incendio e furto, l'assicurato può rivolgersi direttamente a una delle carrozzerie fiduciarie e/o ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell'Impresa.
---------------------------------------	--

	Prescrizione Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno , se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall'art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche in ordine alla garanzia cristalli in caso di non utilizzo della procedura ripristino tramite riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi dalla RCA. Il prodotto è rivolto ai proprietari di motoveicoli e ciclomotori, acquistati con finanziamento erogato da Santander Consumer Bank S.p.A.	
--	--



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto non prevede provvigioni a vantaggio dell'intermediario.	
---	--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami; • all'indirizzo Pec - allianz.spa@pec.allianz.it L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
	Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Fax 06.42133206 – PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it , corredando

	l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
--	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita (obbligatoria)	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Chiari”.

Avvertenza

Il glossario costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: SANTANDER CONSUMER BANK.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

GLOSSARIO

relativo alla sezione Infortuni del Conducente

Assicurato: il conducente del veicolo acquistato con finanziamento erogato da "Santander Consumer Bank S.p.A.".

Invalidità Permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Infortunio: è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Si riportano qui di seguito le possibili combinazioni tra le quali l'Assicurato in fase di adesione può scegliere:

PER I MOTOCICLI:

Garanzie:

- **Furto totale**, con scoperto inclusi gli accessori.
- **Incendio totale**, senza scoperto accessori inclusi.

PER I CICLOMOTORI:

Garanzie:

- **Furto totale**, con scoperto inclusi gli accessori.
- **Incendio totale**, senza scoperto accessori inclusi.

CONTENUTI

- INCENDIO _____ pag. 3
- FURTO _____ pag. 3
- NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO _____ pag. 4
- NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE _____ pag. 6

Articolo 1 INCENDIO E FURTO

INCENDIO

Articolo 1.1 – Oggetto dell'assicurazione Incendio

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido, purché costituiscano perdita totale così come definita dall'articolo 2.2 – Determinazione dell'ammontare del danno, sono inoltre assicurati .

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.

Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.

Purché costituiscano perdita totale, così come definita dall'articolo 2.2 – Determinazione dell'ammontare del danno, sono anche indennizzabili:

- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di € 200.000 per sinistro.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

FURTO

Articolo 1.2 - Oggetto dell'assicurazione Furto

In caso di furto o rapina è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo.

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

il veicolo lasciato incustodito fuori rimessa, deve essere chiuso a chiave e con gli eventuali sistemi di antifurto in funzione

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.

Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.

Purché costituiscano perdita totale, così come definita dall'articolo 2.2 – Determinazione dell'ammontare del danno, sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Articolo 1.3 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione Incendio e Furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **appropriazione indebita;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;**
- **semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

Articolo 2 NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

Articolo 2.1 – Valore assicurato

Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel "Modulo di Adesione", completo degli optional e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo.

Come previsto dai precedenti articoli 1.1 - Oggetto dell'assicurazione incendio e 1.2 - Oggetto dell'assicurazione furto possono essere assicurati anche gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi - non compresi nel prezzo di listino del veicolo e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto.

In questo caso, l'indennizzo non sarà mai

superiore al 20% del prezzo di listino del veicolo e, pertanto, anche il valore assicurato da indicare nel Modulo di Adesione dovrà essere proporzionalmente aumentato al massimo del 20% rispetto al prezzo di listino del veicolo (es.: prezzo di listino del veicolo 10.000 €, optional e accessori non compresi nel prezzo di listino per un valore aggiunto complessivo di 3.000 €, valore assicurato totale 12.000 €).

Articolo 2.2 – Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di perdita totale. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, l'Impresa determina l'ammontare del danno applicando al valore assicurato del veicolo e degli eventuali optional e accessori – compresi gli apparecchi audiofonovisivi – al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella "A" di seguito riportata. Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

TABELLA "A" – Percentuali di degrado

VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE		VEICOLI USATI	
Vestustà del veicolo	Percentuale di degrado	Mesi successivi alla decorrenza della polizza	Percentuale di degrado
0 – 6 mesi	Valore a nuovo del veicolo: 0%	0 – 12	10%
7 - 12	15%	13 – 24	20%
13 – 24	30%	25 – 36	35%
25 – 36	35%	37 – 48	45%
37 – 48	45%	49 - 60	55%
49 - 60	55%		

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore del veicolo al momento del sinistro, così come determinato dalla tabella "A" - percentuali di degrado, al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Articolo 2.3 – Accertamento e liquidazione del danno

La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 2.4 – Franchigia o scoperto

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto sotto specificato a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro:

La garanzia Incendio è prestata senza l'applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia;

La garanzia Furto è prestata con l'applicazione degli scoperti indicati nella Tabella "B" - Scoperti e minimi:

TABELLA "B" – Scoperti e minimi

Provincia	Scoperto	Minimo
BA, BT, FG, NA, TA	25%	€ 500,00
AV, BN, BR, CE, CT, LE, MI, PA, RM, MB, SA	20%	€ 500,00
Tutte le altre province	10%	€ 500,00

Articolo 2.5 – Recupero nel caso di Furto del veicolo

L'Assicurato ha l'obbligo, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima della corresponsione dell'indennizzo: se trattasi di perdita totale, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 2.2 – Determinazione dell'ammontare del danno;
- dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite l'impresa;
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all'impresa l'indennizzo corrisposto

Articolo 2.6 – Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati in ogni caso entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. Nei casi di furto il termine si intende ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

L'Assicurato deve inoltrare denuncia scritta specificando: la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni ad Allianz - Customer Service piazza Velasca 7/9 – 20122 Milano, ovvero inviando la denuncia:

- via email all'indirizzo denuncia.callcenter@allianz.it,
- via fax al numero **02.5737.1287**.

L'Assicurato dovrà astenersi inoltre, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima della verifica dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

A seguito della denuncia devono essere fatti pervenire tempestivamente, e con raccomandata A/R all'Impresa Allianz – Back Office Corporate - Piazza Velasca 7/9 20122 Milano:

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale e rapina, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio. Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana. Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

In caso di furto totale o rapina:

- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si verificato il sinistro, se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana;
- originale della Carta di circolazione, se disponibile;
- ove la Carta di Circolazione non fosse disponibile, Certificato Cronologico del P.R.A. con annotata la perdita di possesso o la cessazione della circolazione;
- originale del Certificato di Proprietà con annotata la Perdita di possesso;
- dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell'I.V.A.;
- copia fattura d'acquisto del veicolo;
- procura speciale a vendere Notarile;
- conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero di canoni pagati alla data del furto;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;

- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo;
- eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione;
- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato).

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.

Inoltre, in caso di furto totale, prima di corrispondere l'indennizzo l'Impresa può richiedere, quando lo ritenga necessario, il certificato di chiusa istruttoria.

Articolo 2.7 – Termini di corresponsione dell'indennizzo all'Assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Articolo 3 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Articolo 3.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Articolo 3.2 – Estensione territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra.

Articolo 5.3 – Decorrenza e durata delle garanzie, facoltà di recesso

Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta risultante nel Modulo di Adesione, decorrono dalle ore 24.00 del giorno di adesione e hanno durata pari a quella indicata nel Modulo di Adesione stesso.

La copertura assicurativa non sarà soggetta a tacito rinnovo e la sua efficacia si protrarrà fino alla sua naturale scadenza.

Non è prevista la sospensione in corso di contratto.

In caso di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità assicurativa.

L'impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, anche per il tramite di Santander Consumer Bank S.p.A., entro il termine di 60 giorni calcolati dalla data di efficacia del recesso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso stesso e la data di scadenza indicata Modulo di adesione alla polizza.

Articolo 5.4 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione

- a) **In caso di estinzione anticipata** del finanziamento si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.

Il contratto è risolto dalla data di estinzione del contratto di finanziamento; la Compagnia restituirà **all'avente diritto, anche attraverso l'Intermediario ove ne ricorrano le condizioni**, la quota parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La Compagnia non dà corso alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui l'assicurato, in seguito a estinzione, **abbia espressamente richiesto all'Impresa – per il tramite della Contraente - che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria.**

In quest'ultimo caso l'Impresa, ricevuta la notifica da effettuarsi a cura della Contraente entro e non oltre i 15 giorni lavorativi successivi all'estinzione anticipata del finanziamento, invierà all'assicurato comunicazione di conferma del mantenimento della copertura.

- b) In caso di vendita, o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, **si determina la cessazione del rischio.**

In questo caso è necessario contattare il n° verde **800 186 012** e, seguendo le modalità indicate, produrre la documentazione a comprova dell'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo. L'Impresa rimborsa **all'avente diritto** il premio netto residuo in funzione delle annualità assicurative intere mancanti alla scadenza della copertura.

Articolo 5.5 – Diritto di ripensamento

L'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal pagamento del premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, dandone comunicazione all'Impresa, chiamando il n° verde **800 186 012**.

L'Impresa restituisce il premio pagato comprensivo di imposte e contributi, anche per il tramite di Santander Consumer Bank S.p.A., entro 60 giorni dalla data di efficacia della comunicazione.

Articolo 5.6 – Arbitrato

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

Articolo 5.7 – Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Articolo 5.8 – Imposte e tasse

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Articolo 5.9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.